

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario;
- b) sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) sanzione amministrativa da 10 a 60 euro per ogni esemplare di salmonide, luccio e anguilla, e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- d) sanzione amministrativa da 15 a 90 euro per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- e) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
- f) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20;
- g) sanzione amministrativa da 150 a 900 euro per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
- h) sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;
- i) sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chiunque violi le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e i) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica <sup>(15)</sup>.